



Modalità di presentazione delle richieste e inserimento nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore di ATS di cui all'art. 10, comma 3 della L.R. n. 9/2024 e della DGR n. 1132 del 1 ottobre 2024.

1. Premesse

L'art. 10, comma 2 della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024, prevede che *“All'ATS è preposto un direttore con responsabilità tecnico-amministrativa, gestionale e contabile, che attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo degli ATS.”*.

Il successivo comma 3 prevede come requisito per la nomina a direttore dell'ATS, tra gli altri, *“l'inserimento in un elenco regionale di idonei, secondo le modalità disciplinate dalla Giunta regionale.”*.

Con la DGR n. 1132 del 1 ottobre 2024 – i cui contenuti devono intendersi qui di seguito integralmente richiamati – la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lett. f) della L.R. n. 9/2024, ha definito le modalità per la formazione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore di ATS (di seguito anche “Elenco”), demandando alla competente Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto l'adozione delle procedure amministrative necessarie per l'avvio e l'aggiornamento dell'Elenco nonché la disciplina delle modalità relative alla presentazione delle richieste e all'inserimento nello stesso.

2. Domanda di iscrizione nell'Elenco.

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti interessati presentano domanda alla competente Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto. La domanda di manifestazione di interesse, redatta su carta semplice utilizzando il modello di cui all'Allegato B al presente Decreto, dovrà pervenire a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it indicando in oggetto la seguente dicitura: *“Richiesta di inserimento nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore di ATS. DGR n. 1132/2024.”*.

2. Dalla domanda devono risultare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dalla DGR n. 1132 del 1 ottobre 2024, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni.

3. Per verificare il possesso dei requisiti richiesti, alla domanda devono necessariamente essere allegati:

- **curriculum vitae** in formato europeo (modello scaricabile dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>);
- un'**attestazione** che illustri l'esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di coordinamento e programmazione con autonoma gestione di budget e di risorse umane, preferibilmente in materie sociali indicando: periodo lavorativo, datore di lavoro, tipologia contrattuale, descrizione dell'attività lavorativa con indicazione del budget gestito e del numero di persone coordinate;
- **copia** fotostatica non autenticata del **documento d'identità** in corso di validità.

4. Ogni cinque anni il soggetto iscritto dovrà confermare la propria volontà di mantenere l'inserimento nell'Elenco secondo le modalità di cui al successivo punto 3.5, trasmettendo una versione aggiornata del proprio CV.

5. L'inserimento nell'Elenco è da considerarsi come un prerequisito per la nomina a direttore di ATS che rimane nella potestà degli organi preposti determinare.

3. Formazione dell'Elenco.

1. L'Elenco è predisposto e aggiornato dalla competente Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto.
2. Per la formazione dell'Elenco si procede mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione del Veneto. L'Elenco è sempre aperto ed è costantemente aggiornato. Le domande di inserimento devono considerarsi istanza di parte ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e possono essere presentate durante l'intero anno solare.
3. Come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 1132/2024, *“L'inserimento nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore di ATS sarà disposto unicamente in base all'aderenza della documentazione presentata ai requisiti sopra richiesti, senza entrare nel merito della qualità complessiva del singolo candidato per cui non è prevista una graduatoria.”*.
4. L'iscrizione decorre dal giorno successivo al riscontro dato all'istante e ha durata di 5 anni rinnovabili per il medesimo periodo di tempo previa richiesta da presentarsi a decorrere da sei mesi prima la prevista data di scadenza secondo quanto disposto dal punto successivo.
5. La domanda di conferma dell'iscrizione nell'Elenco dovrà essere redatta su carta semplice utilizzando il modello di cui all'Allegato C al presente Decreto. Alla domanda devono necessariamente essere allegati: una versione aggiornata del proprio CV e una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità. L'istanza dovrà pervenire a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it indicando in oggetto la seguente dicitura: *“Richiesta di conferma inserimento nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore di ATS. DGR n. 1132/2024.”*.

4. Variazione dei requisiti.

1. I soggetti inseriti nell'Elenco, a seguito di eventuali variazioni dei requisiti previsti per l'inserimento, possono presentare una nuova domanda secondo le modalità di cui al precedente punto 2.1. L'iscrizione nell'Elenco, a seguito della nuova domanda, comporta la cancellazione della precedente iscrizione.

5. Controllo dei requisiti.

1. Le dichiarazioni rese al momento dell'inserimento nell'Elenco sono soggette a controllo a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 da parte della Direzione Servizi Sociali.
2. La struttura regionale competente, accertata l'assenza dei requisiti richiesti dalla DGR n. 1132/2024, procede alla cancellazione dall'Elenco.
3. L'Ambito Territoriale Sociale, in sede di individuazione del direttore dell'ATS, comunica alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia.

6. Cancellazione dall'Elenco.

1. I soggetti sono cancellati dall'Elenco, oltre che nel caso previsto dal precedente punto 5, anche a seguito di:
 - decorso dei 5 anni senza intervenuta richiesta di conferma dell'inserimento nell'Elenco;
 - istanza di cancellazione presentata dall'interessato.

7. Utilizzo dell'Elenco da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).

1. L'Ambito Territoriale Sociale, sulla base delle competenze e dell'organizzazione sua propria, individua quale direttore di ATS la persona che ritiene più adatta allo svolgimento del relativo incarico.
2. Come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 1132/2024, *“Ogni ATS, indipendentemente dalle procedure di selezione adottate, dovrà assicurarsi e garantire che la persona a tal fine individuata sia inserita nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore di ATS.”*.
3. La Direzione Servizi Sociali trasmette, previa richiesta scritta, l'Elenco a tutti gli Ambiti Territoriali Sociali del Veneto. L'Elenco conterrà i dati anagrafici e di contatto dei soggetti inseriti, i relativi titoli di studio e i riferimenti amministrativi relativi alla procedura di iscrizione/conferma di iscrizione nell'Elenco.
4. Ciascun ATS comunica alla Direzione Servizi Sociali il nominativo del soggetto individuato quale direttore dell'ATS.

8. Trattamento dei dati personali.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente Decreto la Regione del Veneto si impegna all'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e della normativa nazionale in materia.

I dati personali sono trattati e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, nel rispetto dei principi fissati all'art. 5 del GDPR per consentire la gestione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore di ATS di cui all'art. 10, comma 3 della L.R. n. 9/2024 e della DGR n. 1132 del 1 ottobre 2024. A tal fine, la Regione del Veneto tratterà i dati personali anagrafici, di contatto e le informazioni contenute negli allegati alla domanda di iscrizione/conferma di iscrizione nell'Elenco così come trasmessi dall'interessato stesso. L'interessato si impegna a non trasmettere alla Regione nessun dato personale o relativo a categorie particolari di dati personali ovvero relativo a condanne penali e reati non necessario ai fini della procedura di iscrizione/conferma di iscrizione nell'Elenco. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della domanda né, di conseguenza, l'iscrizione nell'Elenco. L'interessato si impegna a comunicare ogni variazione dei dati.

Il titolare del trattamento è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia e il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Sociali. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo pec: dpo@pec.regione.veneto.it).

Il trattamento è svolto dalla Regione sia con strumenti informatici che analogici. Le operazioni di trattamento svolte comprendono, di massima: ricezione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, comunicazione (agli ATS del Veneto) limitazione, cancellazione. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Gli interessati hanno il diritto, ricorrendone i presupposti, di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del GDPR, mediante apposita istanza da presentare al succitato delegato al trattamento dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma.

Agli ATS sono comunicati i dati anagrafici e di contatto degli iscritti nell'Elenco al fine di consentire agli

stessi l'espletamento delle procedure di individuazione del direttore dell'ATS e l'accertamento dell'inserimento dello stesso all'interno dell'Elenco. Gli ATS intervengono come autonomi titolari del trattamento in considerazione delle differenti finalità per le quali i dati sono trattati nonché per i differenti mezzi da loro impiegati.